

Avv. Romina Pitoni
Patrocinante in Cassazione
Via Roma n. 114 – 05100 Terni
tel. 0744.58532 fax 0744.420028
pec: romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it

Avv. Maria Teresa Lavari
Corso del Popolo n. 26
05100 Terni
tel. 0744.58140-0744.58149
pec: mariateresa.lavari@ordineavvocatiterni.it

ECC.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
-ROMA-
Sezione Prima Bis
Ricorso n. 11094/2019

Nell'interesse **del SIG. MATTEO CICULI**, nato a Terni il 14 aprile 1984, residente in Montecastrilli (TR) Farnetta Via D. Cavalletti n. 17 CF CCLMTT84D14L117V rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Lavari (CF LVRMTR65A47L117R) e dall'Avv. Romina Pitoni (C.F. PTNRMN75H66L117X) con domicilio eletto all'indirizzo PEC contenuto nei pubblici registri (RegIndE): romina.pitoni@ordineavvocatiterni.it come da delega in calce, fax 0744420166

Ricorrenti

Contro

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore- **MINISTERO DELL'INTERNO-DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati difesi e domiciliati *ex lege* presso Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, Roma

Resistenti

E nei confronti

della Sigra **LUPETTI FRANCESCA** nata il 04/09/1986, Via del Pozzo Saraceno 96 Terni

Controinteressata

* * *

Per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione e/o adozione di idonee misure cautelari anche in via monocratica

- del DM 419 del 14.8.2019 emesso dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali, notificato tramite raccomandata in data 27.8.2019 con comunicazione prot n. 15168 datata 14.8.2019, con il quale il Sig. Matteo Ciculi è stato escluso dalla procedura speciale di cui al decreto dipartimentale 14 novembre

2018 n. 239, di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 19-bis del decreto legge 9 febbraio 2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da destinare alle unità cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo perché giudicato dalla Commissione medica della citata procedura concorsuale con verbale n. 6 del 10 luglio 2019 non idoneo per "*ectasia del bulbo aortico (mm43) ecograficamente accertata in follow-up. DM 11.3.2008 n. 78, art. 1, comma 2, all. b, punto 12*" (alito 1);

- del presupposto verbale n. 6 datato 10.7.2019 della predetta Commissione Medica istituita con DM 297/2019 incaricata di accertare il possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria relativa alla procedura speciale di reclutamento a domanda di cui sopra, rilasciato in copia in esito ad apposita istanza di accesso agli atti avanzata dall'odierno ricorrente, con cui la citata Commissione Medica ha espresso il predetto giudizio di non idoneità (alito 2);

- della Scheda Medica datata 3 luglio 2019 della predetta Commissione Medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica al servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, secondo la quale il ricorrente Sig. Matteo Ciculi sarebbe non idoneo per "*Ectasia del bulbo aortico (mm43) ecograficamente accertata in follow-up. DM 11/3/2008 n. 78 art 1 comma 2 All B punto 12*" (alito 3);

- nonché per quanto occorre possa, della presupposta cartella clinica relativa alle visite mediche effettuate presso la predetta Commissione medica, conosciuta a seguito di apposita istanza di accesso agli atti (alito 4);

- del decreto del Ministero dell'Interno dell'11.3.2008 n. 78 recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ove e nella parte in cui possa essere interpretato nel senso che l'ectasia riscontrata nel ricorrente sin dal 2008 debba ritenersi in re ipsa una causa escludente dalla citata procedura concorsuale e/o una causa di inidoneità al servizio di ruolo nel Corpo dei Vigili del Fuoco, senza alcuna valutazione circa la sua incidenza in ordine alla funzionalità dell'apparato cardiocircolatorio;

- nonché per quanto occorrer possa, dell'avviso pubblicato nell'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, da cui risulta che il Sig. Ciculi è stato escluso dalla suddetta procedura concorsuale perché ritenuto "*non idoneo*" all'esito della visita medica sostenuta nella predetta procedura concorsuale;

- della graduatoria generale di merito della procedura speciale di cui al decreto dipartimentale 14 novembre 2018 n. 239, di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. 19-bis del decreto legge 9 febbraio

2017 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo Nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unità cinofile, riservata al personale volontario utilizzato nella sezione cinofila del predetto Corpo nella parte in cui e nella misura in cui fosse stata medio tempore modificata dall'amministrazione precedente con l'esclusione del ricorrente,

- nonché per l'eventuale annullamento e/o la declaratoria di invalidità e/o di inefficacia del contratto di lavoro eventualmente stipulato dal Ministero dell'Interno

- Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con i Sig.ri MICHELINI MASSIMO nato il 18.10.1968, PARIGINO LUIGI nato il 24/01/1979, BIANCHINI GABRIELE nato il 22/06/1988, LUPETTI FRANCESCA nata il 04/09/1986, GASTALDO ROBERTO nato il 17/03/1971, GIUNTA GIUSEPPE nato il 21/01/1975, GIOVINAZZO IGOR nato il 15/11/1973 tutti collocati in posizione deteriore rispetto al ricorrente, o con altro soggetto in diretta conseguenza della esclusione del sig. Ciculi Matteo dalla procedura concorsuale riservata di cui si discute;

-di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto/connesso/collegato e/o conseguente ad oggi sconosciuti al ricorrente, con ogni più ampia riserva di formulare motivi aggiunti

con conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente all'ammissione del Sig Matteo Ciculi al corso di formazione ex art. 10 del DM 239/2018, ovvero in estremo subordine, al risarcimento di tutti i danni subiti e subenti, nella misura che Codesto Ecc.mo TAR del Lazio riterrà di giustizia all'esito dell'istruttoria.

* * *

SINTESI DEI MOTIVI DI DIRITTO DEL RICORSO

1) Violazione e falsa applicazione del Decreto Dipartimentale 14.11.2018 n. 239 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, all. b, punto 12 del DM 78/2008. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, travisamento dei presupposti ed erronea valutazione dei fatti.

In tema di requisiti fisici per l'ammissione ai ruoli del Corpo dei Vigili del Fuoco il DM 239/2018 richiama espressamente all'art 2 lettera f), il possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78.

Il Sig. Ciculi è stato escluso dalla procedura selettiva in oggetto in quanto la Commissione medica avrebbe inspiegabilmente ritenuto l'ectasia del bulbo aortico insorta nel ricorrente nel 2008 e di cui l'Amministrazione era a conoscenza per averlo sempre visitato e ritenuto idoneo al servizio di Vigile del Fuoco discontinuo e

cinofilo, una malattia ricadente nel disposto di cui all'art. 1, comma 2, all B punto 12 del DM 78/2008.

Detto giudizio è del tutto errato ed in contrasto con i precedenti giudizi medici già resi dalla stessa amministrazione resistente.

Ed invero, in base all'art. 1, comma 2, allegato B punto 12 del DM 78/2008, costituiscono cause di non idoneità alla qualifica di Vigile del Fuoco le «...**malattie dell'endocardio, dell'apparato valvolare cardiaco, del miocardio, del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti... il blocco di branca destra completo...**»).

Il Sig. Ciculi presenta, invece, come risulta dalla certificazione medica prodotta, una ectasia del bulbo aortico, isolata (cioè non accompagnata da anomalie cardiache di qualsiasi natura e genere, né della valvola aortica, con normalità della tricuspide, della mitralica e della polmonare, né di altri segmenti dell'aorta e/o dei grossi vasi), e soprattutto **assolutamente stabile nel tempo**, con dimensioni di 41 mm che **risultano invariate ad un follow up di ben undici anni**.

Da sottolineare, come rilevato dal medico legale dott Giorgio Benucci, che trattasi "**di situazione morfologica che alla luce degli accertamenti effettuati non apporta alcuna limitazione funzionale dell'apparato cardiocircolatorio**" e che in questi dieci anni il Sig. Ciculi **ha regolarmente svolto servizio di Volontario nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco** (dal 30 aprile 2009 al giugno 2019; cfr. relazione di servizio del 16/8/2019, allegato 1), **ed ha regolarmente svolto attività sportiva agonistica** (nel settore dell'atletica leggera), ottenendo sempre senza problemi la certificazione attestante l'idoneità a svolgere tale attività (cfr. all.to 7, punto 9, cfr allto 8).

Gli approfonditi esami recentemente effettuati (ecocardiogramma trans-toracico, esame Holter, angio-TAC con e senza mezzo di contrasto) hanno riconfermato la stabilità e la perfetta funzionalità dell'apparato valvolare e di tutte le altre componenti anatomo-funzionali del cuore del Sig. Ciculi.

E' in conseguenza evidente che il Sig. Ciculi non presenti alcuna delle affezioni contenute nell'elencazione tassativa ministeriale, sotto un duplice profilo, formale e sostanziale.

Non sorprende dunque, come rilevato dal medico legale, il contenuto delle certificazioni specialistiche rilasciate da eminenti Cattedratici in cui concordemente si sostiene l'assenza per il Sig. Ciculi di controindicazioni all'attività di servizio quale Vigile del Fuoco e/o ad attività fisicamente assai impegnative come la pratica dell'attività sportiva agonistica (cfr. certificazione allto 8 e sub punto 9 della perizia

medico-legale: Certificato specialistico di idoneità alla pratica dell'attività sportiva agonistica del 19/6/2019; cfr. anche documento sub 18 a firma del Prof. Filippo Crea, Direttore del Dipartimento di Scienze Cardiovascolari e Toraciche del Policlinico «A. Gemelli» di Roma del 22/7/2019; **cfr. ancora certificazione sub punto 20 a firma del prof. Massimo Massetti**, Direttore dell'Unità Complessa di Cardiochirurgia del Policlinico «A. Gemelli» di Roma del 29/7/2019).

In conclusione dalla certificazione rilasciata da aziende Ospedaliere pubbliche non si riscontra alcuna malattia dell'apparato cardiaco e cardio-circolatorio del ricorrente.

E poiché le cause di esclusione da una procedura concorsuale sono di stretta interpretazione incidendo sullo status di cittadino (libero accesso ai pubblici uffici) si ritengono illegittimi i provvedimenti impugnati di esclusione dalla procedura selettiva de qua siccome fondati su una erronea applicazione al caso concreto della normativa di settore (cfr sul punto TAR Lazio 9790/2011).

Si ripete: tutta la documentazione medica e gli accertamenti diagnostici effettuati dal Sig. Ciculi allegata al presente ricorso, evidenziano ed attestano una piena efficienza cardiaca e cardio-circolatoria determinata dal fatto che tutti gli esami inerenti la funzionalità cardiaca sono risultati perfettamente nella norma.

In conclusione, non sussiste, nella specie, l'asserita causa di inidoneità, come comprovato dai predetti accertamenti sanitari cui il ricorrente si è sottoposto in epoca immediatamente successiva alla visita concorsuale, TUTTI EFFETTUATI PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE.

Del resto, l'insussistenza di cause di inidoneità e l'ottimo stato di salute del ricorrente è stata già direttamente riscontrata dalla stessa Amministrazione resistente in occasione dei routinari controlli ai quali il ricorrente, quale volontario, si è sottoposto.

Il provvedimento di esclusione appare in ogni caso illegittimo **anche per difetto di motivazione, giacché non è possibile desumere le ragioni** per cui la Commissione Medica ha inspiegabilmente ritenuto la lieve ectasia presente nel ricorrente da oltre 11 anni (MAI RITENUTA DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE resistente nelle numerose visite mediche cui nel corso del tempo è stato sottoposto, ostativa allo svolgimento di attività e servizi inerenti la qualifica di Vigile del Fuoco), improvvisamente ostativa all'ammissione nel servizio di ruolo in base alla procedura concorsuale espletata.

Nel decreto di esclusione l'amministrazione si è limitata ad indicare in maniera apodittica l'ectasia riscontrata nel ricorrente senza fornire alcuna

motivazione circa le ragioni mediche per cui la stessa l'abbia ritenuta una malattia invalidante.

In altri termini, per aversi un valido giudizio di non idoneità l'Amministrazione avrebbe dovuto accertare nel soggetto esaminato un disturbo funzionale apprezzabile; ciò che non è dato riscontrare con riferimento al ricorrente. Vi è per tali motivi anche un vizio d'istruttoria nell'operato della Commissione medica.

In buona sostanza, la motivazione è carente perché dalla stessa non è dato comprendere le ragioni per cui il ricorrente è idoneo per l'espletamento, quale volontario, delle medesime attribuzioni lavorative che sarebbe chiamato a svolgere ove di ruolo, né si evince la ragione della non idoneità da ultimo attribuita a fronte della idoneità e buono stato di salute posseduto e riscontrato con continuità negli anni nelle consuete visite di controllo, all'esito delle quali il ricorrente è sempre risultato in ottimo stato di salute e comunque idoneo al servizio volontario.

* * *

2) Eccesso di potere per manifesta contraddittorietà ed irragionevolezza dell'azione amministrativa, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta. Violazione del principio di ragionevolezza e delle regole di correttezza. Violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Disparità di trattamento.

I provvedimenti impugnati appaiono, altresì, illegittimi sotto ulteriore e diverso profilo.

La verifica dei requisiti attitudinali prevista dal DM 11 marzo 2008 n. 78, per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei vigili del fuoco effettivi in servizio permanente è funzionalmente sovrapponibile alla verifica prevista dal DM 76/2004 per l'iscrizione nei quadri del personale volontario del corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante l'analogia delle mansioni attribuite al personale volontario con quelle svolte dal personale di ruolo.

In base ad una dettagliata analisi del dato normativo, il Consiglio di Stato (cfr Cds Sez. III n. 768/14; Cds 1898/2019), come sopra esposto, ha correttamente evidenziato che **il personale c.d. "volontario" dei VV.FF. non si differenzia da quello di ruolo, quanto a mansioni, modalità operative, responsabilità, etc.**, laddove l'unica differenza apprezzabile consiste nella temporaneità/precarietà del rapporto d'impiego, come del resto si desume dal chiaro disposto dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, che individua come unico effettivo elemento distintivo tra personale permanente e volontario del Corpo la sussistenza solo nel primo caso di un rapporto di impiego, laddove, come affermato dalla giurisprudenza del lavoro civilistica, la natura temporanea e discontinua della prestazione lavorativa del vigile volontario risulta essere l'esclusiva e diretta

conseguenza della peculiarità del servizio e non già l'espressione di una scelta organizzativa dell'amministrazione, né della volontà di questa di apporre un termine alla durata dell'attività del vigile volontario stesso, dunque non certo assimilabile a forme di lavoro a tempo determinato; **sicché appare incongruo ed irrazionale che siano dettati requisiti d'idoneità fisica diversi per le due posizioni lavorative.**

Pertanto, qualora le esigenze dell'Amministrazione da soddisfarsi siano le stesse (come avviene con riguardo alle distinte posizioni dei vigili del fuoco permanenti e volontari, entrambi addetti, in difetto peraltro di una espressa limitazione di legge, ad attività connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo, con particolare riguardo alle esigenze del soccorso pubblico), i particolari requisiti di idoneità psico-fisica non potranno che essere gli stessi e **nel caso contrario si appalesa la contraddittorietà ed irragionevolezza del comportamento dell'Amministrazione che, come nella fattispecie in esame, PER OLTRE 10 ANNI HA RITENUTO "IDONEO" IL RICORRENTE per le mansioni di Vigile del fuoco volontario, GIUDICANDOLO, in modo del tutto illegittimo e senza alcuna motivazione, "NON IDONEO" soltanto per i ruoli del personale permanente.**

Ne deriva la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati perché affetti da illogicità e contraddittorietà.

Al riguardo Codesto Ecc.mo TAR Lazio, Roma, con la pronuncia 5656/2016 ha correttamente ritenuto *“Va infatti confermato quanto già rilevato in sede cautelare circa la contraddittorietà del diniego di partecipazione alla procedura selettiva di stabilizzazione rispetto alla valutazione degli accertamenti disposti all'atto dello svolgimento volontario del medesimo servizio presso i vigili del fuoco. In tale occasione infatti il ricorrente già evidenziava le medesime condizioni di salute poi ritenute escludenti ai fini della stabilizzazione. Più in generale, non sembra infondata la prospettazione sul difetto di ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento impugnato, con la conseguente violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, tenuto conto che l'esclusione è stata disposta per condizioni di salute che, in relazione alla pacifica possibilità di una terapia farmacologica sostitutiva e dunque a prescindere dal funzionamento della tiroide anche in assenza di essa, consentono di escludere il superamento di una soglia di rilevanza clinica.”*

* * * * *

Laddove Codesto Ecc.mo TAR ritenesse diversamente che la disposizione di cui all'art. 1 comma 2 all. b punto 12 del DM 78/2008 debba essere interpretata nel senso che debba disporsi sic e simpliciter l'esclusione di qualsiasi voglia soggetto che abbia un'ectasia prescindendo dagli esiti e dal quadro clinico seppur

positivo, allora la stessa dovrebbe ritenersi illegittima, contraddittoria ed illogica per i seguenti motivi.

Ed invero, il DM 78/2008 alla Tabella B indica le patologie che costituiscono cause di non idoneità quando costituiscono “*causa di disturbi funzionali apprezzabili*” o ancora “*comportano un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale*”.

Se così è non dato comprendere il motivo per il quale il soggetto affetto da una patologia di cui alla predetta tabella B che possa controbilanciare le disfunzioni con terapia farmacologica adeguata possa ritenersi idoneo ed essere immesso nel ruolo del Corpo dei Vigili del Fuoco (cfr ad esempio il punto 19 della predetta Tabella), mentre non lo sia il soggetto che presenta, come nel caso di specie, **una ectasia stabile nel tempo (cfr TAC effettuata in data 22.7.2019 e certificazione del Prof Crea e del Prof Massetti) che non implica alcun disturbo funzionale e/o un'apprezzabile ripercussione sullo stato generale e, in ogni caso, che non necessita di alcuna cura, non costituendo la stessa una malattia.**

* * * * *

Istanza di verifica ex art 19 e 66 cpa e/o di consulenza medica

Ravvisata la sussistenza delle condizioni stabilite dagli artt 19 e 66 cpa, Voglia l'Ecc.mo Collegio adito, qualora ritenga di non poter accogliere il ricorso sulla base dei motivi di illegittimità sopra indicati, disporre con ordinanza giudizio di verifica, inteso ad accertare, in contraddittorio tra le parti e previa acquisizione della documentazione medica di parte e degli esami effettuati in sede concorsuale, la sussistenza o meno della causa di non idoneità psico-fisica in questione, mediante idoneo collegio di verifica, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, integrato dal medico di fiducia del ricorrente, ovvero disporre apposita CTU medica.

* * * * *

Istanza di sospensiva e di adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali

Rimessa alla precedente narrazione la sussistenza del *fumus boni iuris*, poche parole sono necessarie per dimostrare l'esistenza del danno grave e irreparabile che conseguirebbe se i provvedimenti impugnati non venissero sospesi.

L'interesse del ricorrente può essere tutelato solo con la sospensione degli atti impugnati e per l'effetto si chiede al Presidente di Codesto Ecc.mo TAR e al Collegio di disporre contestualmente l'ammissione con riserva del Sig Matteo Ciculi **al corso di formazione di cui all'art 10 del DM 239/2018 che dovrebbe iniziare il prossimo ottobre 2019.**

Il periculum in mora è in re ipsa, giacché se Codesto Ill.mo Tribunale non dovesse sospendere l'esecutività degli atti impugnati il Sig. Ciculi non potrà partecipare a detto corso di formazione con conseguente pregiudizio irreparabile e qualora all'esito del giudizio le sue ragioni dovessero ritenersi fondate il medesimo non potrebbe far altro che agire in via risarcitoria per il solo ristoro dei danni subiti.

Ed invero, l'amministrazione resistente sta continuando a scorrere la graduatoria, previa visita medica, ai fini dell'assunzione, pertanto se il ricorrente non fosse ammesso seppure con riserva al corso di formazione, verrebbe a perdere definitivamente il bene della vita a cui aspira, ovvero quello di ottenere in via definitiva il posto di lavoro per cui è stato impiegato per circa 11 anni dall'Amministrazione ed il pregiudizio non potrebbe essere reintegrato a seguito della pronuncia di merito.

Anzi, neppure è dato rilevare alcun particolare danno o pregiudizio agli interessi dell'Amministrazione considerato che, come risulta dalla relazione di servizio allegata del **Referente Regionale del Nucleo Cinofilo dell'Umbria, l'istante “..rappresenta una risorsa importante per il Nucleo Cinofilo della Direzione Regionale dell'Umbria” e la sua esclusione dalla procedura concorsuale di cui si discute implica “anche la sospensione dal corso pe la seconda unità cinofila ed una enorme e non quantificabile dispersione di risorse economiche approntate sin d'ora...” (cfr allto 5).**

* * *

Tanto premesso il ricorrente, *ut supra* patrocinato, rappresentato e difeso, riservata ogni richiesta risarcitoria ed ogni subordinata ed eventuale contestazione, rassegna allo stato le seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare, Voglia l'Ill.mo Presidente del T.A.R. del Lazio disporre ai sensi dell'art. 56 C.P.A., per tutti i motivi dedotti, la **sospensione interinale** degli effetti di **tutti provvedimenti e gli atti impugnati**, come in epigrafe indicati, assumendo ogni altra e/o ulteriore misura cautelare finalizzata alla tutela dell'interesse del ricorrente alla frequentazione del corso di formazione di cui all'art. 10 del DM 239/2018 sino alla pronuncia del Collegio in esito all'assegnanda Camera di Consiglio;

Voglia quindi l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in accoglimento del presente ricorso, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione:

- **In via preliminare**, uditi i legali in Camera di Consiglio, disporre la sospensione immediata degli atti impugnati, come in epigrafi indicati, da intendersi qui trascritti e/o ogni provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto; assumendo ogni altra e/o ulteriore misura cautelare finalizzata alla

tutela dell'interesse del ricorrente alla frequentazione, seppure con riserva, del corso di formazione di cui all'art. 10 del DM 239/2018, se del caso, ove il Collegio lo ritenesse necessario, disponendo la verifica richiesta;

- **In via principale, nel merito**, preve le opportune declaratorie, accogliersi il presente ricorso e per l'effetto annullarsi e/o dichiararsi nulli, illegittimi ed inefficaci gli atti impugnati come in epigrafe indicati, da intendersi qui trascritti, ed ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato non conosciuto, se del caso, ove il Collegio lo ritenesse necessario, disponendo la verifica richiesta e per l'effetto ritenuto il ricorrente idoneo ammetterlo alla frequentazione del corso di formazione di cui all'art. 10 del DM 239/2018;

- in via di estremo subordinate, condannare l'Amministrazione resistente, per tutti i motivi sopra esposti, al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente, da quantificarsi in corso di causa e in ogni caso nella misura che Codesto Ecc.mo TAR riterrà di giustizia.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

* * *

Si dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115/02 s.m.i., che il valore è indeterminabile e il contributo unificato dovuto per il presente procedimento è pari ad Euro 650,00.

* * *

In via istruttoria, si producono i documenti in narrativa indicati come da separato elenco. Si insta per l'ammissione, ove Codesto Ecc.mo TAR del Lazio la ritenga indispensabile ai fini del decidere, nell'istanza di verifica richiesta.

Con osservanza.

Terni, li 4.9.2019

Avv. Maria Teresa Lavari

Avv. Romina Pitoni

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 16/12/2019, n. 14448/2019, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Avv. Romina Pitoni